



COMUNE DI MONGHIDORO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  
N. 14 DEL 25/05/2020**

**COPIA**

**Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica**

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E DETERMINAZIONE SCADENZE DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020.**

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì **VENTICINQUE** del mese di **MAGGIO** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari;

previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento degli Enti Locali, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

**All'appello** risultano presenti:

			Presente	Assente
<b>IL SINDACO:</b>			X	
	1	PANZACCHI BARBARA		
<b>I CONSIGLIERI:</b>			X	
	2	LORENZINI ELISA		
	3	BOCCUCCI EDOARDO		X
	4	NALDI CLAUDIO	X	
	5	PINTO DAVID	X	
	6	LISA NICOLA	X	
	7	LOLLI CRISTINA	X	
	8	NANNI MARIO	X	
	9	RAMBALDI MONIA	X	
	10	CORNELIO ANTONIO	X	
	11	AMADORI LORIANO	X	
	12	MACCHIAVELLI GIULIANO	X	
	13	CALABRESE MICHELE	X	

Partecipano ai sensi del vigente statuto, senza diritto di voto, gli assessori esterni: MAESTRAMI GIOVANNI

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa LETIZIA RISTAURI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. BARBARA PANZACCHI, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 11 dell'ordine del giorno.

Nomina scrutatori i Consiglieri: LOLLI CRISTINA, PINTO DAVID, CORNELIO ANTONIO

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE TARIFFE E DETERMINAZIONE SCADENZE DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020.**

Premesso che, in considerazione della situazione di emergenza che sta colpendo l'intera Nazione, la seduta di Consiglio Comunale in cui viene approvato il presente atto si svolge con modalità telematica, in applicazione della decretazione governativa d'urgenza relativa al contenimento della diffusione del COVID- 19 e del Decreto del Sindaco n. 8 del 27/03/2020 "INTEGRAZIONE DECRETO DEL SINDACO N. 7/20 DEL 19 MARZO 2020 - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, «MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19» - SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-DISCIPLINA."

**Il Sindaco** compie una breve rappresentazione della situazione in essere rispetto alla nuova tariffazione Arera, comunicando che la stessa difficilmente verrà rilasciata prima della fine dell'anno. Spiega come in assemblea locale di Atersir tutti i comuni abbiano ritenuto, all'unanimità, di procedere all'approvazione delle tariffe in essere nel 2019. Il Sindaco sottolinea come approvare le medesime tariffe 2019 non significhi approvare il medesimo PEF, che sicuramente dovrà subire delle variazioni.

Con questo atto vengono approvate anche la scadenza per il pagamento della TARI, stabilite per il 2020 nel 15 luglio e 15 novembre, rata unica 15 luglio.

Infine, Il Sindaco, spiega che è stata introdotta un'agevolazione per tutte le attività che sono rimaste chiuse per decreto per il periodo di emergenza COVID-19, corrispondente all'esenzione della TARI per il periodo di chiusura. Rappresenta che il costo derivante da questa agevolazione sarà a carico del bilancio comunale non andando pertanto a riversare i mancanti introiti ai contribuenti.

Interviene il **Rag. Buganè** spiegando che, le differenze che emergeranno fra il PEF 2020 e il bollettato sulle tariffe 2019, sia che siano a credito o a debito per l'ente saranno recuperate/rimborsate nei tre esercizi successivi 2021-2022-2023.

Il **Consigliere Amadori** chiede spiegazioni in merito alla corretta interpretazione per il calcolo dell'esenzione connessa all'emergenza Covid.

Al Consigliere Amadori risponde il **Sindaco** spiegando la corretta modalità di applicazione dell'agevolazione in oggetto

La seduta si conclude alle ore 21.05

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 25/05/2020

che l'imposta unica comunale si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

che la legge 160/2019, Legge di Bilancio per l'anno 2020, con l'articolo 1, comma 738 ha abrogato le componenti IMU e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) istituita con la legge 147/2013 lasciando in vigore la disciplina della TARI;

- Visto** l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi.
- Visto** l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali.
- Vista** la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione".
- Visto** l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali.
- Visto** l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
- Vista** la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156.
- Visto** l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- Visto** l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 25/05/2020

il Decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell'Interno, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 marzo 2020;

il Decreto del 28 febbraio 2020 del Ministero dell'Interno con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2020;

il Decreto Legge 18/2020, convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020 e in particolare il comma 2 dell'articolo 107 dello stesso, in forza del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2020.

**Visto** il DL 124/2019 convertito con la legge 157/2019, che, con l'articolo 57 bis, comma 1, lett. b) ha aggiunto all'art. 1 della L. 147/2013 il comma 683 bis, stabilendo che in deroga all'articolo 1, comma 683 della medesima legge e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile 2020 scollegando, così, tali adempimenti dal termine per l'approvazione del bilancio.

**Rilevato** che le disposizioni di cui al punto precedente si applicavano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati fissando al 30 aprile 2020, solo per l'esercizio finanziario 2020, il termine per l'approvazione dei PEF rifiuti e delle relative tariffe;

**Visto** il DL 18/2020 convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020 sopra richiamato che, all'articolo 107, comma 4 dispone che *“Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020”*.

**Visto** l'articolo 138 del DL 34/2020 per effetto del quale sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

**Considerato** che, in conseguenza delle abrogazioni di cui al predetto articolo 138 del DL 34/2020, sono stati allineati i termini di approvazione delle tariffe e del regolamento TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020.

**Visto** il DL 18/2020 convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020 sopra richiamato che, all'articolo 107, comma 5 dispone che *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*.

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 25/05/2020

- Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/02/2020, con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC;
- Rilevato** che l'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha innovato l'art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;
- Rilevato** altresì che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell'economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15, del decreto legge 201/2011, modificato dall'art. 15-bis del decreto legge 34/2019, entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro il 28 ottobre;
- Rilevato** che gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- Ritenuto** pertanto opportuno, in considerazione delle citate modifiche normative e della necessità per il Comune di salvaguardare gli equilibri dei flussi di cassa, stabilire che per l'anno 2020 la TARI sia riscossa in base alle tariffe in vigore per l'anno 2019 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale del 27/02/2020, n. 9.
- Visto** l'articolo 58 quinquies del DL 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha modificato l'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, spostando gli studi professionali dalla tariffa 11 alla tariffa 12 (per i comuni con più di 5000 abitanti), oppure dalla tariffa 8 alla tariffa 9 (per i comuni con meno di 5000 abitanti).
- Considerato** che l'emergenza connessa alla diffusione del COVID-19 ed i provvedimenti ad essa conseguenti hanno imposto l'interruzione di numerose attività economiche, sia nel settore dei servizi, sia in quello della produzione.
- Visto** il comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, che individua la possibilità di prevedere riduzioni tariffarie in materia di TARI.
- Considerato** che molte attività economiche saranno caratterizzate da una contrazione della produzione dei rifiuti a causa della chiusura forzata imposta dai decreti sull'emergenza COVID-19, e che tale situazione coinvolge anche le attività inserite in contesti a vocazione turistica che ben difficilmente potranno godere del consueto flusso di presenze.
- Ravvisata** la necessità di provvedere al finanziamento delle riduzioni da applicare per le utenze non domestiche interessate dalle misure di contenimento dei contagi COVID-19 con entrate proprie del bilancio dell'Ente.
- Considerato** che al fine di consentire l'esatta individuazione dei soggetti interessati dalle misure straordinarie di chiusura e di limitazione delle attività, nonché dei periodi per i quali

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 25/05/2020

dette chiusure o limitazioni si sono protratte è necessario coinvolgere l'utenza chiedendo ai contribuenti di produrre una dichiarazione in cui siano riportati tutti gli elementi necessari alla corretta applicazione delle agevolazioni in parola.

**Ritenuto** inoltre di demandare alla Giunta Comunale le eventuali ulteriori iniziative per l'attuazione di quanto deliberato con il presente atto, in relazione al sostegno alle imprese colpite dall'emergenza COVID-19.

**Considerato** che l'Ente deve, comunque, provvedere all'emissione dei documenti di pagamento per il corrente anno al fine di finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

**Ritenuto** pertanto opportuno stabilire che il versamento della TARI per l'anno 2020 sia riscosso in numero di 2 rate con scadenza:

- prima rata 15/07/2020
- seconda rata 15/11/2020
- rata unica 15/07/2020

**Dato atto** che, così come stabilito dall'articolo 107 del DL 18/2020, comma 5, sopra richiamato il PEF per l'anno 2020 sarà approvato entro i termini stabiliti e che a seguito dell'approvazione del Piano Economico e Finanziario per l'anno 2020 saranno determinati i conguagli per l'anno di imposta 2020 da riscuotere o compensare nei successivi 3 anni a decorrere dal 2021.

**Visto** il parere dell'organo di revisione previsto dall'art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali.

**Visti** gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

**Con la seguente votazione**, espressa prima in modo palese per appello nominale:

<b>presenti</b>	<b>n. 12</b>
<b>favorevoli</b>	<b>n. 8</b>
<b>contrari</b>	<b>n. 4 (Cornelio, Amadori, Macchiavelli, Calabrese)</b>
<b>astenuti</b>	<b>n. 0</b>

### DELIBERA

1. **di stabilire** che per l'anno 2020 siano confermate le tariffe TARI già in vigore per l'anno 2019;
2. **di stabilire** che a seguito dell'approvazione del PEF per l'anno 2020, da effettuarsi entro il 31/12/2020, saranno individuati gli importi a conguaglio da recuperare nel triennio 2021 - 2023.
3. **di stabilire** il versamento della TARI 2020 per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche effettuato in numero di 2 rate con le seguenti scadenze:
  - a. prima rata 15/07/2020
  - b. seconda rata 15/11/2020
  - c. rata unica 15/07/2020
4. **di stabilire**, per le utenze non domestiche interessate dalle misure straordinarie connesse all'emergenza COVID-19 che hanno determinato la sospensione delle attività, un'agevolazione proporzionata alla durata dei periodi di chiusura imposti;
5. **di autorizzare** la Giunta Comunale ad identificare eventuali ulteriori agevolazioni per le utenze non domestiche in funzione dell'andamento dell'emergenza COVID-19;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 25/05/2020

6. **di demandare** all'ufficio tributi la predisposizione di un apposito modello di dichiarazione contenente tutti i dati per consentire l'applicazione delle agevolazioni di cui al punto precedente;
7. **di finanziare** le agevolazioni in parola con risorse da reperire nel bilancio dell'Ente
8. **di incaricare** gli uffici competenti al fine di provvedere alla pubblicazione ai sensi di legge della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

**Successivamente** la presente deliberazione, con la seguente votazione espressa per chiamata nominale: presenti 12, favorevoli 8, contrari 4 (Cornelio, Amadori, Macchiavelli, Calabrese), astenuti 0, è dichiarata immediatamente eseguibile, a mente dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco  
F.to Avv. Barbara Panzacchi

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Letizia Ristauri

### **Attestazione di pubblicazione**

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 07/07/2020 al 22/07/2020 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Monghidoro, addì \_\_\_\_\_

Il Responsabile Area  
F.to Francesca Cervellati

### **Attestazione di esecutività**

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Monghidoro \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Letizia Ristauri

### **Dichiarazione di conformità**

La presente deliberazione è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Monghidoro, addì 07/07/2020

Il Responsabile Area  
Francesca Cervellati





**COMUNE DI MONGHIDORO**

**Provincia di Bologna**

**Parere espresso sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero 14 del 13/05/2020**

**Deliberazione numero 14 del 25/05/2020**

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E DETERMINAZIONE SCADENZE DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020.**

**Area Funzionale facente capo al Servizio interessato**

*Parere preventivo sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Area facente capo al servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.200, n. 267:*

favorevole

non favorevole

**Osservazioni:** \_\_\_\_\_

**Data, 21/05/2020**

**Il Responsabile di Area:  
F.to CERVELLATI FRANCESCA**



*Parere preventivo sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile di Area facente capo al servizio economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.200, n. 267:*

favorevole

non favorevole

**Osservazioni:** \_\_\_\_\_

**Data, 21/05/2020**

**IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
F.to CERVELLATI FRANCESCA**